

Città di Locri Gruppo consiliare IMPEGNO E TRASPARENZA – P.D.

Signor Presidente, Signor Sindaco, colleghi Consiglieri,

la Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la Calabria, con la delibera n. 48 del 10.12.2014 e più in generale tutta la vicenda legata al piano di riequilibrio finanziario pluriennale non solo hanno definitivamente accertato lo sconquasso dei conti è la disinvolta e non oculata gestione amministrativa passata e presente, ma hanno anche appalesato le ripetute bugie raccontate sulla correttezza dell'attuale operato amministrativo e sul fatto che il Piano di riequilibrio è stato approvato dal Ministero dell'Interno.

Infatti, la delibera n.48 citata, a pag.6, trascrive il parere del Ministero dell'Interno, acquisito con nota prot. n.0004783 del 14.10.2014: "Il piano del Comune di Locri non è conforme ai contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento ed alle indicazioni contenute nelle Linee Guida elaborate dalla Corte dei Conti". Nei fatti il piano di riequilibrio predisposto dall'amministrazione Calabrese ha un avuto una bocciatura espressa dalla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, anche nel merito, poiché ritenuto non conforme.

La preoccupazione di questo gruppo consiliare, Signor Presidente, è ancor più stringente oggi che è ufficiale che la Sezione di Controllo della Corte dei Conti ha bocciato – per decadenza del termine previsto - il Piano di Riequilibrio Pluriennale che la sola maggioranza ha inteso approvare, nonostante i nostri puntuali rilievi di illegittimità ed intempestività dell'approvazione, che, purtroppo si sono rilevati fondati (l'essere stato il piano dichiarato decaduto per decorrenza dei termini rende più evidente la responsabilità - anche politica - dell'amministrazione, che ad ogni costo ha voluto rimodulare il piano predisposto e presentato nei termini dall'allora commissario dott. Francesca Crea, che avrebbe potuto traghettatare l'Ente verso il risanamento dei conti).

Non è certo motivo di soddisfazione dover affermare che aveva ragione questa minoranza consiliare che ha sempre manifestato preoccupazione per il modo disinvolto con cui viene gestito l'Ente.

Come non è certo motivo di soddisfazione – anzi - dover constatare che anche le Sezioni Riunite della Corte dei Conti ci hanno dato ragione nello statuire che il piano di riequilibrio da Voi approvato era ed è inammissibile. Lo avevamo detto in questo consiglio: "...il Comune di Locri, NON PUÒ PIÙ RIMODULARE IL PIANO DI RIEQULIBRIO, essendo trascorsi cinque mesi dalla relazione di inizio mandato di cui all'art.4 bis, comma 2, D. Lgs 149/11 presentata dal Sindaco e debitamente protocollata e pubblicata.".

Ma ovviamente non ci avete dato ascolto.

Come allora, anche oggi siamo costretti a sottolineare che IL COMUNE DI LOCRI NON PUÒ APPROVARE UN NUOVO PIANO DI RIEQUILIBRIO UTILIZZANDO LE PREVISIONI NORMATIVE DI CUI ALL'ART.1 COMMA 546 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015.

Non sussistono, infatti, i presupposti amministrativi, posto che la norma prevede la possibilità di ripresentare il piano di riequilibrio per quegli enti che hanno ricevuto una bocciatura del piano nel 2014: il piano di riequilibrio del Comune di Locri è stato dichiarato *tamquam non esset*.

Ma non solo; sussistono, anzi si sono aggravati ulteriormente, quei parametri che hanno determinato il parere negativo del Ministero dell'Interno prima e della Corte dei Conti dopo; cioè la consistenza dei debiti fuori bilancio, la mancanza di ratifica degli accordi transattivi e di rateizzazione con i creditori, la mancata indicazione degli stanziamenti atti a fronteggiare i debiti potenziali.

Questo gruppo di minoranza ha ripetutamente sollecitato la convocazione del Consiglio Comunale per discutere ed eventualmente riconoscere tutti i debiti fuori bilancio del Comune, adempimento obbligatorio per tutti gli enti che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario, debiti puntualmente indicati nel documento che si trascrive parzialmente:

... "la relazione sulla verifica amministrativo-contabile al Comune di Locri ... a pag.50 accerta il seguente ammontare dei debiti fuori Bilancio:" i debiti riconosciuti rappresentano solo una modesta parte della massa dei debiti fuori bilancio giacenti presso l'Ente. In particolare, alla data del 24 aprile 2012, il totale dei debiti fuori bilancio ancora da riconoscere perché privi di copertura finanziaria, erano pari ad € 8.382.508,64 (dato provvisorio), così suddivisi:

- € 3.894.595,00 per sentenze esecutive, etc;
- € 1.867.893,73 debiti nei confronti della Regione Calabria e della società SoRiCal;
- € 1.248.959,64 debiti nei confronti del Comune di Siderno per la gestione del depuratore consortile;
- € 1.371.060,27 debiti nei confronti del commissario per l'emergenza rifiuti.";

Alla successiva pagina 71, poi, viene elencato e quantificato il complesso della situazione debitoria parziale del Comune di Locri: "Per dare un'idea dell'ammontare delle predette passività accumulate, alle quali l'Ente dovrà fare fronte con proprie risorse di bilancio già dal presente esercizio 2012 (o in più esercizi), di seguito si riepilogano le principali voci (già indicate nel corpo della presente relazione):

- disavanzo di amministrazione € 3.716.578;
- sentenze esecutive e pignoramenti non regolarizzati alla data del 24.04.2012 € 3.894.595;
- debiti verso Regione Calabria e SO.RI.CAL privi di copertura finanziaria € 1.653.810,00;
- debito comune di Siderno per gestione depuratore consortile € 1.249,960;
- debito Commissario per l'emergenza rifiuti al 04.05.2012 € 1.371.060,00.

Il totale di € 11.886.003 deve intendersi provvisorio. Infatti, l'importo indicato per sentenze esecutive e pignoramenti è un dato parziale, atteso che l'Ente, alla data di chiusura della visita ispettiva, ancora non aveva completato il censimento di tutte le cause pendenti innanzi al Tribunale Civile di Locri e/o al Giudice di Pace della stessa circoscrizione.

Inoltre, a causa della mancanza di disponibilità di cassa (utilizzata principalmente per pagare stipendi ed oneri riflessi del personale dipendente), l'Ente non ha provveduto alla liquidazione delle sentenze esecutive di cui sopra e di numerosi fornitori di beni e servizi, nei confronti dei quali i Responsabili dei Servizi dello stesso Ente hanno disposto la liquidazione del credito, non pagato dal Servizio Finanziario proprio per carenza di liquidità; ciò, inevitabilmente, si tradurrà in maggiori costi per l'Amministrazione Comunale, per interessi, spese legali, etc..";

che la stessa Corte dei Conti a pag. 9 e ss. della propria deliberazione n.310/2012 resa in data 14.12.2012, dopo aver attestato la presenza di una "ingente mole di debiti fuori bilancio, corrispondenti ad una cifra presunta di almeno euro 8.382.508,64, nonché massa debitoria complessiva corrispondente ad euro 11.886.003" si spinge a considerare che vi è discordanza tra

l'entità della massa debitoria fuori bilancio accertata dalla relazione c.d. "Cervellini" e dai documenti contabili successivi dell'Ente;

- che, tuttavia, né la relazione previsionale e programmatica, né il bilancio di previsione per gli anni 2013 - 2015 vedono allocate risorse per far fronte ai suddetti debiti la cui esistenza, lo si ripete, è oltremodo nota all'Ente;
- che da quanto sopra esposto emerge lampante la necessità ed indifferibilità di una scrupolosa verifica della reale consistenza dei debiti fuori bilancio e, comunque, della massa debitoria complessiva dell'Ente, posto che da tale verifica discendono le sorti finanziarie del Comune di Locri e, nell'immediatezza, il rispetto degli impegni assunti con il piano di riequilibrio pluriennale approvato dal commissario prefettizio;
- che, come noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio;
- che, per come già rassegnato con precedenti atti ed interrogazioni da questa minoranza consiliare, è indifferibile ed urgente che l'Ente provveda a riconoscere i debiti fuori bilancio;".

La massa debitoria è aumentata per le numerosissime sentenze successivamente intervenute con condanna dell'ente, il cui ammontare ad oggi non è stato quantificato; oltre le numerose transazioni intervenute senza parere del revisore dei conti e senza che le stesse fossero portate all'esame ed all'approvazione del consiglio comunale, nonostante trattasi di debiti fuori bilancio.

Lo stesso piano di riequilibrio proposto dall'Ente – dichiarato *tamquam non esset* dalla Corte dei conti – prevedeva il raggiungimento di specifici obiettivi di riduzione di spesa che non sono stati mai avviati; uno per tutti la dichiarata riduzione di spesa per il personale e la messa in mobilità dei dipendenti.

Cenno a parte merita il tema dell'accertamento dell'evasione tributaria, che l'amministrazione si è data come obiettivo programmatico ma che ad oggi non è stata mai avviata.

Non può sottacersi, quindi, il fallimento dell'azione amministrativa posta in essere dalla maggioranza consiliare, che, lo si ribadisce, si è presentata in questo Consiglio affermando di essere in grado di evitare il dissesto, di aver addirittura sanato le casse dell'ente.

In qualsiasi altro civico consesso, il Sindaco, posto innanzi la delibera della corte dei Conti prima, ed al rigetto del ricorso alle sezioni riunite della Corte dei Conti dopo, avrebbe immediatamente tratto le conseguenze politiche e si sarebbe determinato in merito.

Lei al contrario, Signor Sindaco, continua a giocare la Sua partita a "Monopoli" e sottopone al Consiglio l'approvazione di un nuovo piano di riequilibrio.

Nel mese di gennaio dello scorso anno (come dicevamo prima) avevamo rilevato che, essendo trascorsi cinque mesi dalla relazione di inizio mandato di cui all'art.4 bis, comma 2, D. Lgs 149/11 presentata dal Sindaco in data 26/8/2013 e debitamente protocollata al n.15047/2013 e pubblicata, non si poteva più modificare il piano presentato.

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Catanzaro ci ha dato ragione.

Lo stesso ha fatto il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti di Roma in sede di discussione del ricorso presentato dal Comune, demolendo le affermazioni e le convinzioni dell'attuale maggioranza consiliare.

Oggi ribadiamo che, alla luce di ciò che è accaduto, non possiamo avvalerci dell'art.1, comma 546, della legge di stabilità.

Ciò perché una volta decaduti - avendo rimodulato il piano e avendolo presentato fuori termine - non è possibile aggirare la decadenza conclamata dalla decisione della Corte ricorrendo ad un escamotage interpretativo della normativa.

Non siamo in presenza di un provvedimento di diniego del piano, siamo in presenza di un provvedimento di decadenza.

La responsabilità politica di chi ci ha finora traghettato in queste secche è evidente e non può essere sanata. Tuttavia, al fine di non lasciare nulla d'intentato e di valutare ogni strada possibile per il bene dell'Ente (anche se il danno è ormai già fatto, come ritiene anche il Procuratore

generale della Corte dei Conti) ed anche per scongiurare il protrarsi dell'agonia e per evitare ulteriori responsabilità, riteniamo di anteporre all'approvazione della delibera di avvio della procedura per la riproposizione del piano di riequilibrio, la richiesta alla competente sezione della Corte dei Conti, in sede consultiva, di parere in ordine alla possibilità per il Comune di Locri di ricorrere alla facoltà, prevista dalla legge di stabilità, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio.

Pertanto si chiede di votare e di proporre, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, il seguente quesito:

premesso che la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Calabria in data 21 settembre 2012 (protocollo della Sezione n.4924) ha preso contezza della relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata sul Comune di Locri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza;

che la stessa Corte con deliberazione n.295/2012 accertava l'inadempimento da parte del Comune di Locri dell'adozione delle necessarie misure correttive indicate con la precedente deliberazione n.48/2012, la conseguente permanenza delle gravi criticità ed irregolarità ivi già rilevate, ed assegnava, ex art.6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011, un ulteriore termine di 15 giorni, ed ordinava la trasmissione della deliberazione anche al Prefetto di Reggio Calabria e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

che con successiva deliberazione n. 310/2012, accertava il perdurante inadempimento dell'Ente in ordine all'adozione delle misure correttive necessarie a ripristinare gli equilibri di bilancio e a risanare la situazione finanziaria nonché, in via di fatto, la sussistenza delle condizioni previste dall'art.244 del TUEL per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario;

che la Corte, tuttavia, deliberava di sospendere il procedimento ex art.6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 con delibera n.8 del 2013, rinviando a specifico e separato esame ogni valutazione in merito alla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché le valutazioni in ordine alla congruenza del piano di riequilibrio che sarebbe stato presentato ed infine rinviava a specifica e separata valutazione l'eventuale ricorrenza delle fattispecie previste dall'art.243-quater, c. 7, del D.lgs. 267/2000, al fine della riattivazione della procedura sospesa con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto;

che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 11 febbraio 2013 l'Ente approvava il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale;

che l'attuale amministrazione, insediatasi il 28 maggio 2013, provvedeva alla modifica del piano con deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 15 luglio 2013, a seguito dell'avvenuta concessione dell'anticipazione di liquidità da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa ai sensi del D.L. 35/2013 convertito in legge n. 64 del 06.06.2013;

che con successiva deliberazione consiliare n.1 del 27 gennaio 2014, l'Amministrazione rimodulava il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata decennale con decorrenza 2013, prevedendo l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'art.243-ter del D. Lgs. n. 267/2000;

che in data 14 ottobre 2014 veniva trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti (prot. n.0004783) la relazione finale elaborata dalla Commissione di cui all'art.155 TUEL che rassegnava le seguenti conclusioni: "Il Piano del comune di Locri non appare conforme ai contenuti richiesti dalle disposizioni normative di

riferimento ed alle indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei Conti. Sulle criticità riscontrate ci si è già espressi nel corpo della Relazione. In particolare si evidenzia come la consistenza dei debiti fuori bilancio da ripianare senza aver raggiunto accordi di rateizzazione con i creditori e la mancata previsione, nei documenti programmatori di bilancio sinora approvati, degli stanziamenti atti a fronteggiare le passività potenziali lascino supporre l'inadeguatezza del piano a riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'Ente. Non da meno si evidenzia che l'Ente, pur avendo chiesto l'accesso al Fondo di rotazione, disattende all'obbligo di destinare i proventi delle alienazioni al ripiano della massa passiva";

che inoltre il Ministero con nota n.0010733 del 9 luglio approvava la dotazione organica dell'Ente più volte rimodulata e disponeva la trasmissione alla competente Procura regionale presso la Corte dei Conti al fine della verifica dell'eventuale sussistenza del danno erariale relativamente all'attivazione del comando di una unità di categoria D) in assenza dell'approvazione da parte della commissione;

che persiste, allo stato, la procedura del cosiddetto "dissesto guidato" di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in virtù della quale, in presenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto di cui al comma 1 dell'art. 244 T.U.E.L., la mancata adozione di adeguate misure correttive (indicate dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti) da parte dell'ente può portare, all'esito di un articolato iter procedurale, alla dichiarazione di dissesto ovvero alla nomina di un commissario ad acta e all'avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 141 T.U.E.L.;

che in virtù dell'art. 243-bis T.U.E.L., il ricorso al piano di riequilibrio è precluso qualora la Sezione regionale di controllo abbia già assegnato il termine per l'adozione delle misure correttive, nel corso della procedura ex art.6, comma 2 del D.lgs. 149/2011;

che inoltre ai sensi dell'art. 243-bis, comma 1 ultimo periodo, T.U.E.L., come modificato dall'art. 3, comma 3 del D.lgs. n. 16/2014, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149:

che la Corte dei conti di Catanzaro ha accertato ai sensi "dell'art.243 quater co. 7 del TUEL la violazione dell'art.243 bis, per scadenza del termine di 60 giorni in ordine alla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvata con delibera del Consiglio comunale n.1 del 27 gennaio 2014"; nonché "l'ulteriore violazione dell'art.243 bis, co.5 del TUEL per carenza dei presupposti, avendo la nuova amministrazione comunale già modificato il piano di riequilibrio con delibera n.11 del 15.07.2013, ai sensi del D.L. n.35/2013 convertito in Legge n.64/2013".

che, pertanto, l'Ente si trova nella condizione di non avere alcun piano di riequilibrio, posto che lo stesso è stato dichiarato *tamquam non esset*, e non è, invece, stato bocciato dalla Corte dei Conti o dalle sezioni riunite della stessa a seguito di valutazione nel merito dello stesso piano, mentre invece l'art. 1, comma 546, della legge di stabilità prevede la facoltà di riproporre il piano di riequilibrio solo per gli Enti il cui piano è stato dichiarato "bocciato" dalla corte dei Conti o dalla sezione riunite;

atteso infine che la specificità dello stato in cui si trova il Comune di Locri assume rilevanza non solo per l'Ente ma consentirebbe una funzione nomofilattica

attenendo proprio a carattere di uniforme interpretazione delle norme in materia e da ultimo del comma 546 dell'art.1 della legge di stabilità.

Tanto premesso si chiede che la Corte dei Conti esprima parere consultivo sulla possibilità per il Comune di Locri, in presenza delle sentenza già adottate dalla sezione territoriale di Catanzaro e dalle sezioni riunite di Roma, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio ai sensi e per gli effetti di cui art.1, comma 546, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Per le ragioni sopra riportate, il Gruppo consiliare *Impegno e Trasparenza – P.D.* invita il Presidente del Consiglio, il Sindaco ed i Colleghi Consiglieri del Gruppo di maggioranza, a tenere in debito conto le perplessità esposte nel presente documento, a ritirare la deliberazione oggi sottoposta al Consiglio con la quale si chiede di adottare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed a deliberare, invece, la richiesta di un parere consultivo alla Corte dei conti di Catanzaro circa la effettiva e legittima possibilità di adottare un nuovo piano di riequilibrio.

In caso contrario, il voto espresso non potrà che essere negativo.

I Consiglieri di *Impegno e Trasparenza - PD*

(Antonio Cavo) (Pino Mammoliti) (Nadia Cautela) (Maria Davolos) (Maria Antonella Gozzi)